

**COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO**

Pareri espressi in base all'art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 075 del 19.04.2012

**Oggetto: Trasferte dei dipendenti fuori del territorio comunale. Direttive.**

Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole  
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario  
f.to rag. Peis Maria Teresa

Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole  
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario  
f.to rag. Peis Maria Teresa

---

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco  
Sandro Broccia

Il Segretario  
dott. Claudio Demartis

---

La deliberazione é in pubblicazione sull'albo pretorio on-line del Comune [www.comune.mogoro.or.it](http://www.comune.mogoro.or.it)  
per quindici giorni, al n. 680, con decorrenza dal 24.04.2012.

L'impiegato/a incaricato/a

---

Certifico che il documento è copia conforme all'originale.  
Mogoro, \_\_\_\_\_

L'impiegato/a incaricato/a

**COMUNE DI MOGORO      COMUNO DE MOGURU**  
**Provincia di Oristano      Provincia de Aristanis**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

<b>N. 075</b>	<b>Trasferte dei dipendenti fuori del territorio comunale. Direttive.</b>
<b>Del 19.04.2012</b>	

**Il diciannove aprile duemiladodici, con inizio alle ore 15.30, nella sala Giunta del Municipio, previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:**

<b>Broccia Sandro</b>	<b>Presente</b>
<b>Orrù Luca</b>	<b>Presente</b>
<b>Ariu Federico</b>	<b>Presente</b>
<b>Cau Donato</b>	<b>Presente</b>
<b>Scanu Maria Cristiana</b>	<b>Presente</b>

**Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.**

**Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.**

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta.

**LA GIUNTA**

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.

Visto l'art. 6, comma 12, ultimo periodo, del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, che dispone: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D. Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi."

Preso atto che le norme abrogate erano le seguenti:

- l'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 disponeva:

*"Al personale che per lo svolgimento di funzioni ispettive abbia frequente necessità di recarsi in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale può essere consentito, anche se non acquista titolo alla indennità di trasferta, l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di un'indennità di lire 43 a chilometro quale rimborso spese di viaggio, qualora l'uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea.*

*L'uso del mezzo proprio di trasporto deve essere autorizzato dal dirigente generale o da altro capo ufficio avente qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata che, in sede di liquidazione di detta indennità, dovrà convalidare il numero dei chilometri percorsi indicati dagli interessati. Il consenso all'uso di tale mezzo viene rilasciato previa domanda scritta dell'interessato dalla quale risulti che l'amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso.*

Nei casi in cui l'orario dei servizi pubblici di linea sia inconciliabile con lo svolgimento della missione o tali servizi manchino del tutto, al personale che debba recarsi per servizio in località comprese nei limiti delle circoscrizioni di cui al primo comma del presente articolo, può essere consentito, con l'osservanza delle condizioni stabilite nel comma precedente l'uso di un proprio mezzo di trasporto.

Per i percorsi compiuti nelle località di missione per recarsi dal luogo dove è stato preso alloggio al luogo sede dell'ufficio o viceversa e per spostarsi da uno ad altro luogo di lavoro nell'ambito del centro abitato non spetta alcun rimborso per spese di trasporto, né alcuna corresponsione di indennità chilometrica.”;

- l'articolo 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 disponeva:

“La misura dell'indennità chilometrica di cui al primo comma dell'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo.

Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera.

Il dipendente statale trasferito di autorità, per il trasporto di mobili e masserizie può servirsi, nei limiti di peso consentiti e previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, di mezzi diversi dalla ferrovia. In tal caso le spese saranno rimborsate con una indennità chilometrica di L. 60 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chilogrammi, fino ad un massimo di 40 quintali per i mobili e le masserizie e di un quintale a persona per il bagaglio. Il rimborso non potrà comunque superare la spesa effettivamente sostenuta e documentata.

Al dipendente è rimborsata inoltre l'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale.

L'indennità dovuta per i percorsi o frazioni di percorso non serviti da ferrovia o altri servizi di linea e quella per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a norma degli articoli 12, settimo comma, e 19, terzo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, sono elevate, rispettivamente, a L. 100 ed a L. 150 a chilometro.

L'indennità prevista dall'articolo 19, comma quarto, della stessa legge, è elevata a L. 150 a chilometro.

Le indennità di cui ai commi terzo, quinto e sesto del presente articolo sono rideterminate annualmente ai sensi del precedente articolo 1, nei limiti dell'aumento percentuale apportato all'indennità di trasferta.”

Visto l'art. 41 del CCNL del comparto Regioni – Autonomie Locali stipulato il 14.09.2000, che disponeva:

“1. Il presente articolo si applica ai dipendenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 KM dalla ordinaria sede di servizio. Nel caso in cui il dipendente venga inviato in trasferta in luogo compreso tra la località sede di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla località più vicina a quella della trasferta. Ove la località della trasferta si trovi oltre la località di dimora abituale le distanze si computano da quest'ultima località.

1. Al personale di cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione, compete:

a. una indennità di trasferta, avente natura non retributiva, pari a:

- L. 40.000 per ogni periodo di 24 ore di trasferta;

- L. 1650 per ogni ora di trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore, in caso di trasferte di durata superiore alle 24 ore;

b. il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto e per la classe stabilita per tutte le categorie di personale come segue:

- 1 classe - cuccetta 1 classe per i viaggi in ferrovia

- classe economica per i viaggi in aereo;

c. il rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi di trasporto urbani nei casi e alle condizioni individuati dagli enti secondo la disciplina del comma 12;

d. il compenso per lavoro straordinario, nel caso che l'attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata. Si considera, a tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato, tranne che nel caso degli autisti per i quali si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo.

2. Ai soli fini del comma 2, lettera a), nel computo delle ore di trasferta si considera anche il tempo occorrente per il viaggio.

3. Il dipendente può essere eccezionalmente autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto, sempreché la trasferta riguardi località distante più di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio e diversa dalla dimora abituale, qualora l'uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea. In tal caso si applica l'art. 43, commi 2 e ss., e al dipendente spetta l'indennità di cui al comma 2, lettera a), eventualmente ridotta ai sensi del comma 8, il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo ed una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni Km.

4. Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dipendente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo a quattro stelle e della spesa per uno o due pasti giornalieri, nel limite di L. 43.100 per il primo pasto e di complessive L. 85.700 per i due pasti. Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore, compete solo il rimborso per il primo pasto.

Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.

5. Al personale delle diverse categorie inviato in trasferta al seguito e per collaborare con componenti di delegazione ufficiale dell'ente spettano i rimborsi e le agevolazioni previste per i componenti della predetta delegazione.

6. Gli enti individuano, previo confronto con le organizzazioni Sindacali, particolari situazioni che, in considerazione della impossibilità di fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, consentono la corresponsione in luogo dei rimborsi di cui al comma 5 la somma forfetaria di L. 40.000 lorde. Con la stessa procedura gli enti stabiliscono le condizioni per il rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale per l'espletamento dell'incarico affidato.

7. Nel caso in cui il dipendente fruisca del rimborso di cui al comma 5, l'indennità di cui al comma 2 viene ridotta del 70%. Non è ammessa in nessun caso l'opzione per l'indennità di trasferta in misura intera.

8. L'indennità di trasferta non viene corrisposta in caso di trasferte di durata inferiore alle 4 ore o svolte come normale servizio d'istituto del personale di vigilanza o di custodia, nell'ambito della circoscrizione di competenza dell'ente.

9. L'indennità di trasferta cessa di essere corrisposta dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima località.

10. Il dipendente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.

11. Gli enti stabiliscono, previa informazione alle organizzazioni sindacali, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti ed in funzione delle proprie esigenze organizzative, la disciplina della trasferta per gli aspetti di dettaglio o non regolati dal presente articolo, individuando, in particolare, la documentazione necessaria per i rimborsi e le relative modalità procedurali.

12. Le trasferte all'estero sono disciplinate dalle disposizioni del presente articolo con le seguenti modifiche:

- l'indennità di trasferta di cui al comma 1, lettera a) è aumentata del 50% e non trova applicazione la disciplina del comma 8;  
- i rimborsi dei pasti di cui al comma 5 sono incrementati del 30%.

13. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci dei singoli enti per tale specifica finalità.”

Considerato che:

- la Corte dei Conti Sezione di Controllo della Lombardia, con parere n. 949/2010, ha ritenuto che della normativa in oggetto dovesse essere data una interpretazione “costituzionalmente orientata”, per cui riteneva che la stessa non possa intervenire nella organizzazione degli enti locali e che, pertanto, in presenza di due presupposti previste dalla norma abrogata (particolari esigenze di servizio e convenienza economica), l'uso del mezzo proprio potesse essere autorizzato, con la rifusione al dipendente delle spese effettivamente sostenute;
- la Ragioneria Generale dello Stato, con circolare n. 36 del 22.10.2010, ha ritenuto che “l'autorizzazione è finalizzata esclusivamente alla copertura assicurativa dovuta dall'amministrazione in base alle vigenti disposizioni in materia e resta, comunque, esclusa ogni possibilità di rimborso delle spese per l'utilizzo del mezzo proprio”;
- la Corte dei Conti Sezione di Controllo della Toscana, con parere n. 170/2010, ha ritenuto che il comma 12 dell'art. 6 del D.L. 78/2010 si applica anche agli enti locali e che abroga le disposizioni dei contratti collettivi fra le quali rientra l'art. 41 del CCNL del 14.09.2000 che quantifica l'indennità chilometrica spettante per l'uso del mezzo proprio, per cui l'ente locale può autorizzare il dipendente ad utilizzarlo, qualora ne ravvisi la convenienza, ma non potrà procedere al rimborso della benzina, che resta a carico del dipendente, nonché mantenere in essere l'assicurazione kasko connessa all'autorizzazione all'uso del mezzo proprio;
- la Corte dei Conti Sezione di Controllo della Lombardia, con parere n. 1028/2010, ha preso atto del difforme parere della Sezione di Controllo della Regione Toscana e disposto la trasmissione della deliberazione all'Ufficio di Presidenza della Corte dei Conti.

“Di dare direttiva al Segretario Comunale (per i dipendenti responsabili di servizio) e ai Responsabili di Servizio (per i dipendenti assegnati), per le trasferte da effettuare fuori dal territorio comunale:

- di utilizzare prioritariamente le autovetture in dotazione all'Ente;  
- di autorizzare i dipendenti all'utilizzo del mezzo proprio, solo nei casi di accertata indisponibilità delle autovetture in dotazione al Comune e di effettiva urgenza, con liquidazione dell'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina super per ogni chilometro percorso”.

Viste le seguenti deliberazioni della Corte dei Conti a Sezioni riunite:

- n. 8 del 07/02/2011, che ha chiarito che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6, comma 12, del D.L. 78/2010, convertito con L. 122/2010, il dipendente può ancora essere autorizzato all'utilizzo del mezzo proprio, con il limitato fine di ottenere la copertura assicurativa, mentre non gli può più essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute nella misura precedentemente stabilita dal disapplicato art. 8 L. 417/88, anche nell'ipotesi in cui tale mezzo costituisca lo strumento più idoneo a garantire il più efficace ed economico perseguimento dell'interesse pubblico;
- n. 9 del 07.02.2011, che ha ritenuto “che l'art. 45 del CCNL del 16.05.01 per i Segretari Comunali e Provinciali non sia stato reso inefficace dall'entrata in vigore dell'art. 6, comma 12, della legge n. 122/2011 state la diversità della fattispecie ... Il rimborso previsto dall'art. 45 comma 2 CCNL intende sollevare il segretario comunale o provinciale dalle spese sostenute per gli spostamenti fra le varie sedi istituzionali ove il medesimo è chiamato ad espletare funzioni. ...”;
- n. 21 del 5.04.2011 che:

- richiama le conclusioni della deliberazione n. 8/2011, circa la possibilità dell'autorizzazione del dipendente all'utilizzo del mezzo proprio ma con il limitato fine di ottenere il riconoscimento della copertura assicurativa senza possibilità che gli venga riconosciuto il rimborso delle spese nella misura precedentemente stabilita dal disapplicato art. 8 L. 417/88 (quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo e pedaggio autostradale);
- afferma “l'impossibilità per le amministrazioni di reintrodurre, attraverso una regolamentazione interna, il rimborso delle spese sostenute dal dipendente in base alle indicazioni fornite dal disapplicato art. 8 della L. 417/98”;
- ritiene possibile il “ricorso a regolamentazioni interne volte a disciplinare, per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'amministrazione, forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti che, però, dovranno necessariamente conto delle finalità di contenimento della spesa introdotte con la manovra estiva degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto”.

Visti inoltre:

- la nota prot. n. 54055 del 21.04.2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che ha ritenuto tuttora vigente per i Segretari Comunali l'art. 45, comma 2, del CCNL 2001, che non regola le missioni ma gli spostamenti dalla sede del Comune capofila della convenzione di segreteria alle sedi diverse, precisando che:

“a) deve ritenersi disapplicata qualsiasi disposizione, a qualsiasi titolo posta in essere, che ancori l'entità del rimborso chilometrico alle tariffe ACI; viceversa deve ritenersi attribuibile solo un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro;

b) nelle convenzioni di segreteria devono essere predeterminate puntuali misure volte a circoscrivere gli spostamenti del Segretario tra una sede e l'altra a quanto strettamente necessario alle esigenze lavorative, attraverso una programmazione delle presenze che riduca al minimo indispensabile gli oneri di rimborso per gli enti;

c) si ritiene altresì che nessun rimborso spetti per i tragitti abitazione - luogo di lavoro e viceversa”;

- il decreto prot. n. 25402 del 17.05.2011 del Ministero dell'Interno, che ha revocato le precedenti delibere in materia, ammettendo il rimborso delle spese di viaggio per i Segretari Comunali che svolgono servizio presso sedi di segreteria convenzionate, secondo le modalità e i criteri indicati dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Considerato che:

- l'Ente non ha stipulato apposita polizza assicurativa a favore dei dipendenti per le ipotesi di utilizzo del mezzo proprio;
- l'Ente ha in dotazione diverse autovetture utilizzabili rispettivamente, da parte degli Amministratori, Segretario e dipendenti (Fiat Punto servizi generali, da parte dei componenti il Servizio Tecnico (Fiat Punto), da parte dei componenti del Servizio Vigilanza (Fiat Bravo)
- il regolamento comunale sull'uso degli automezzi stabilisce l'obbligo della compilazione del quaderno di viaggio.

Ritenuto di dover modificare le precedenti direttive in materia.

Ritenuto che le nuove direttive debbano essere preventivamente portate a conoscenza del Segretario e dei dipendenti, al fine di chiarire l'aggravio di spesa a carico degli stessi nei casi di utilizzo del mezzo proprio per ragioni di servizio.

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica e contabile del Responsabile Amministrativo-Finanziario.

Unanime

**DELIBERA**

Di dare al Segretario Comunale (per i dipendenti responsabili di servizio) e ai Responsabili di Servizio (per i dipendenti assegnati) le seguenti direttive per il rimborso delle spese di viaggio da effettuare per motivi di servizio fuori dal territorio comunale:

- di autorizzare l'utilizzo delle autovetture di servizio, con obbligo di compilazione del quaderno di viaggio;
- di autorizzare l'utilizzo del mezzo proprio nel caso di indisponibilità delle autovetture di servizio;
- nel caso di autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio, di liquidare un rimborso in misura pari al costo del biglietto di andata e ritorno stabilito dalla Regione per il trasporto pubblico locale extraurbano (tariffe A.R.S.T.).

Di prendere atto che al Segretario Comunale spetta il rimborso delle spese relative agli spostamenti effettuati per ragioni di servizio dalla sede del Comune capofila alle sedi diverse della convenzione di segreteria, e ritorno, dallo stesso certificati, nella misura di 1/5 del costo di un litro di benzina super per ogni chilometro.

Di stabilire che la presente direttiva sia applicata dal Segretario Comunale e dai Responsabili di Servizio con decorrenza dalla data di esecutività della presente deliberazione.

Di trasmettere copia della presente deliberazione alle R.S.U. e alle OO.SS.

All'unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.